

Limiti dell'opposizione al decreto di ammortamento di titoli all'ordine

di

GIAN ANTONIO MICHELI

1. — Due recenti sentenze ripropongono alcuni delicati problemi in tema di opposizione al decreto di ammortamento di titoli all'ordine.

Secondo la Cass. 31-5-46, n. 692, in *Mass. Foro II*, 165 « legittimato a proporre opposizione contro il decreto di ammortamento di un effetto cambiario è il detentore dello stesso », talchè il debitore dell'effetto ammortizzato che non ne sia detentore per impugnare il proprio debito non può fare ricorso che alla procedura ordinaria.

Secondo la Corte di Milano, poi, il decreto di ammortamento di un titolo all'ordine già pagato è nullo, e colui che ha pagato non deve necessariamente far valere il pagamento stesso in sede di opposizione al decreto come, d'altro canto, colui che ha ottenuto l'ammortamento del titolo conserva sempre nei confronti di chi ha pagato un'azione di risarcimento di danni, quando ne esistano i presupposti (App. Milano, 15-7-47, in *Foro Padano*, I, 606).

2. — La prima sentenza è stata disapprovata dall'Angeloni (*Cambiale e Vaglia cambiario*, 2ª ed., 379), per il quale il debitore che non ha pagato ha sempre diritto di intervenire nel processo di opposizione, promosso dal detentore del titolo. Noto, peraltro, che la massima della sentenza ricordata non preclude la possibilità di un intervento del debitore che non ha pagato e non è detentore del titolo, nel giudizio di opposizione, promosso dal detentore, ma esclude che il primo possa fare opposizione autonomamente; in questo senso è, del resto, lo stesso Angeloni. In senso decisamente contrario alla tesi della Cassazione parrebbe, invece, il Mossa (*Lo check e l'assegno circolare*, 385) il quale ammette che l'opposizione all'ammortamento sia proponibile non solo dal detentore, ma anche dagli obbligati, siano essi il traente e il trattario dell'assegno ed altri obbligati, indipendentemente dalla detenzione del titolo.

A me pare che, se non si può disconoscere all'obbligato cartolarmente (comprendendo anche il trattario dello check, senza peraltro entrare nel merito della questione circa l'obbligazione assunta da quest'ultimo) il potere di intervenire nel processo instaurato dal detentore del titolo il quale abbia promosso opposizione all'ammortamento, non è invece possibile attribuire al primo un potere autonomo

di opposizione; ciò sarebbe in contrasto con la finalità dell'ammortamento che sta nel dirimere la lite eventuale tra colui che ha perduto (o che asserisce di avere perduto) il possesso del titolo involontariamente, anche se per negligenza, e colui che detiene il titolo medesimo. Tale finalità della procedura d'ammortamento risulta da ciò che la legge non solo si riferisce ripetutamente alla « detenzione » del titolo quale requisito della legittimazione all'opposizione (artt. 1017 C.C.; 90 R.D. 14-12-1933, n. 1669; 70, 94 R. D. 21-12-1933, n. 1736), ma richiede altresì — almeno nella legge generale, art. 2017, 2º comma cit. — il preventivo deposito del titolo stesso, che deve eventualmente essere consegnato, in caso di rigetto dell'opposizione, a chi ha ottenuto l'ammortamento (art. 2017 ult. comma). Va ancora osservato che la definitività del decreto d'ammortamento per mancanza di opposizione, pur importando l'inefficacia del titolo, non preclude le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto l'ammortamento (art. 2019, 1º comma, 2027, 3º comma C. C.; 93 R. D. 14-12-1933 cit.; 74 R. D. 21-12-1933 cit.). Ciò significa che il processo di ammortamento non è la sede esclusiva nella quale debbano essere fatte valere *tutte* le ragioni, non solo di coloro che non detengono il titolo, ma anche dei detentori dello stesso. Del resto, lo stesso Mossa riconosce questo quando ammette che determinate eccezioni possano essere fatte valere anche fuori dall'opposizione dell'ammortamento; per esempio le eccezioni di prescrizione, di decadenza, di inesistenza della causa, di dolo e di arricchimento (*Della cambiale secondo la nuova legge*, 1935 II, 713 s.; *Check*, 384).

L'ambito del giudizio di opposizione all'ammortamento abbraccia quindi ogni controversia tra denunciante il furto, lo smarrimento o la distruzione del titolo e chi detiene attualmente il titolo stesso: in questo si sintetizza il significato di tutta la procedura che, come ogni procedimento per pubblici proclami contenzioso (e v. mie precisazioni in *Riv. dir. proc. civ.* 1946, I, 52 s.), contiene una *provocatio ad agendum*, che si rivolge contro tutti gli ignoti detentori del titolo. Si ha per tale via una forma speciale di revindica con la comminatoria della decadenza dalla possibilità di far valere le proprie ragioni da parte di coloro i quali detengono il titolo. Se questi ultimi, invece, si oppongono

all'ammortamento, il conseguente giudizio potrà portare o all'accertamento dell'inesistenza del titolo od all'attribuzione dello stesso a colui che ha richiesto l'ammortamento oppure a chi vi si è opposto.

Il tema centrale del processo di ammortamento rimane la lotta tra il possessore ed il detentore, per dirla con il Mossa, talchè trattario, traente ed altri obbligati non possono promuovere autonomamente un'opposizione al decreto d'ammortamento. Quando questo sia loro eventualmente notificato (art. 2016, 4° comma, 2027, 1° comma C. C.; art. 89, 4° comma; 86, 4° comma; 93, 3° comma; 100, 2° comma R. D. 21-12-1933 cit.), potranno far valere con un'azione autonoma, per il cui esercizio non vale quindi il termine perentorio fissato per la proposizione dell'opposizione, le loro eventuali ragioni, contestando la legittimità del possesso in chi ha ottenuto l'ammortamento, o addirittura l'esistenza del titolo (contro Mossa, *Della cambiale*, II, 713). Dice il Mossa (cfr. op. ult. cit. 713 nota 34) che la notifica al trattario (nella cambiale tratta) e il possesso della prova da parte sua della illegittimità del possesso del ricorrente, mettono il trattario stesso nella necessità di opporsi all'ammortamento dal primo momento (e quindi nel termine perentorio fissato dalla legge), in quanto presupposto della procedura d'ammortamento è il possesso legittimo del titolo. Così ragionando si dimentica però che la legge pone una specifica e chiara condizione per la legittimazione all'opposizione che è quella della detenzione del titolo da parte dell'opponente.

Su questo punto mi pare che il Mossa passi troppo disinvoltamente sopra la formula legislativa la quale, del resto, ha la sua ragione d'essere. Tutta la struttura del processo di ammortamento sta a dimostrare che il debitore non è un soggetto necessario nella dialettica del processo stesso: a lui è notificato il decreto perchè non paghi prima che il provvedimento sia divenuto definitivo o prima che il giudice, in caso di opposizione, accerti la legittimità del possesso. Ogni iniziativa del debitore, quindi, indipendentemente da quella del detentore del titolo, non può essere raffigurata come formale opposizione al decreto di ammortamento, ma come autonoma azione di accertamento positivo — della legittimità del possesso —, o negativo — ad es. inesistenza del titolo o della obbligazione in esso rappresentata —, il cui esercizio non è subordinato, ripeto, ad alcun termine perentorio.

Se, invece, esiste opposizione da parte del detentore del titolo, chi è debitore — e non è detentore — può intervenire nel giudizio sia *ad adiuvandum* accanto al ricorrente od all'opponente, sia *ad excludendum*, quando egli faccia valere l'invalidità del titolo e quindi l'inesistenza della propria obbligazione. Se, però, l'obbligato ciò non faccia, egli sarà sempre libero di rifiutarsi al pagamento in base al decreto che è divenuto definitivo e che, quindi, « fa stato » tra i possibili detentori del titolo

ammortizzato e colui che ottenne l'ammortamento, mentre non è opponibile al debitore, non detentore, al quale non si estende la particolare efficacia preclusiva del « pubblico proclama ». A tale riguardo, va ancora osservato come il *dies a quo* per la decorrenza del termine, utile per l'opposizione, è dato sempre dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, poichè tale pubblico avviso si rivolge all'ignoto detentore e non già al debitore, od ai debitori, ben conosciuti. La notificazione a questi ultimi del decreto di ammortamento, quindi, ha una funzione affatto diversa, che è quella di porre il debitore in guardia circa l'esistenza della procedura. Egli perciò non deve entrare necessariamente nella procedura per pubblici proclami (v. invece l'art. 331 Cod. Co. 1882), quali che siano i motivi che egli intenda far valere; al contrario, come ho detto, può intervenire, adesivamente od in via principale, nell'opposizione promossa dal detentore del titolo.

3. — La seconda sentenza, ricordata al n. 1, ha ritenuto nullo il decreto di ammortamento di assegni circolari, già pagati ed estinti al momento in cui l'ammortamento stesso fu ottenuto, con la conseguenza che lo smarritore del titolo conserva, nei confronti della banca emittente, solo un'azione comune di danni, se ed in quanto l'emittente ha pagato male, cioè a chi non era legittimato a ricevere il pagamento. La nota redazionale alla sentenza della Corte di Milano, 15-7-1947, pubblicata in *Foro padano*, I, 606, considera di « intuitiva evidenza » tale soluzione e richiama anche taluni autori, nonchè una sentenza della Suprema Corte (6-7-1929, in *Giur. It.* 1929, I, 1, 1357). Se è vero, però, che quest'ultima in effetti dichiara « senza scopo » la procedura di ammortamento quando il titolo sia già stato pagato e che il Bonelli (*Della cambiale*, 681) ritiene impossibile procedere all'ammortamento di cambiale che sia stata pagata dal trattario o dall'emittente e sia poi andata perduta, per l'impossibilità di instaurare quel contraddittorio con gli obbligati che era previsto dall'art. 331 C. Co. 1882, non è esatto il richiamo all'Ascarelli (*Cambiale*, in *Nuovo Dig. It.*, n. 94, 684), il quale prevede l'ipotesi, ben diversa, in cui il debitore cambiario abbia pagato a colui il quale ha ottenuto l'ammortamento, nel quale caso non è dato a chi vanta un diritto sul titolo ammortizzato di ottenere un nuovo ammortamento, mentre gli resta la via, offerta dall'art. 94 della Legge cambiaria. Così pure non è probante il richiamo a quanto l'Angeloni (*Cambiale*, 1ª ediz., n. 304) scrive, avendo riguardo alla medesima ipotesi ora ricordata. Nel caso deciso, mi sembra, piuttosto, che vadano affrontate due altre questioni e cioè: a) se colui che si vanta legittimo possessore di un titolo che risulti già pagato possa o debba richiedere l'ammortamento per essere legittimato a contestare al debitore la validità del pagamento effettuato; b) se il debitore che ha pagato e che detiene ancora il ti-

tolo sia obbligato oppure no a far valere tale circostanza in sede di opposizione al decreto che fosse stato per avventura ottenuto.

La questione sub a) è stata risolta dalla Corte di Milano nel senso che in casi del genere non è necessario munirsi del decreto di ammortamento (1), ma basta agire contro il debitore che abbia pagato per dolo o per colpa grave chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dall'invalido pagamento, con la conseguenza che il decreto rispetto ad un titolo già pagato sarebbe nullo, dato che il titolo stesso avrebbe perduto la propria natura di titolo di credito, idoneo alla circolazione. Va, però, osservato che l'eventuale azione per danni non può sostituire integralmente la procedura di ammortamento, il cui scopo è quello di determinare — con un meccanismo sia pure approssimativo — la legittimità del possesso nel ricorrente, talchè se quest'ultimo, anzichè battere la via dell'ammortamento, preferisce chiedere al debitore — che afferma di avere già pagato — il risarcimento dei danni, dovrà dimostrare la legittimità del proprio possesso. Non è dubbio che una prova siffatta sia estremamente difficile, ma non è impossibile (mancando il « fatto » nella sentenza della Corte di Milano non posso giudicare come si presentasse in concreto il caso con essa deciso). D'altro canto, non mi pare che se colui che ha smarrito il titolo ottiene un decreto d'ammortamento quest'ultimo sia nullo (per impossibilità dell'oggetto, per mancanza di causa?), per ciò che il titolo stesso era già stato pagato. Il vero è che il decreto, in quanto esiste, determina la legittimità del possesso nel ricorrente; spetterà al debitore un'azione di accertamento la quale, anche se proposta come opposizione al decreto, conserva peraltro il suo carattere autonomo di azione di accertamento della validità del pagamento da lui precedentemente effettuato. Tale azione, dunque, non va confusa con la particolare azione di impugnativa contro il decreto di ammortamento, la quale deve essere esercitata entro un termine perentorio. Il risultato del processo, avente per oggetto l'accertamento della validità o meno dell'avvenuto pagamento, potrà anche portare alla dichiarazione della nullità del decreto d'ammortamento quando, ad esempio, il debitore asserisce la validità del precedente pagamento, per il fatto che esso è stato effettuato, malgrado che il decreto gli fosse stato notificato, in quanto il decreto stesso era stato emesso da un giudice incompetente (2).

(1) Questa sembrerebbe anche l'opinione del Mes-sineo (*Titoli di credito*, I, 314) il quale, peraltro, non affronta specificamente l'argomento, limitandosi ad affermare che « se il titolo all'ordine smarrito o rubato sia stato pagato, non vi è più luogo a esperire la procedura d'ammortamento ».

(2) Per quanto qui non mi sia dato dilungarmi in proposito, opinerei che l'incompetenza « territoriale » in materia di ammortamento possa essere qualificata come inderogabile, malgrado che essa non sia espres-

Al di fuori di casi del genere, invece, il decreto può conservare la propria specifica efficacia quando, ad es., il debitore che ha pagato ha distrutto il titolo o non lo ha ritirato, facendosi rilasciare separata quietanza; in tali casi chi ottenne il decreto di ammortamento e non ha azione nei confronti di chi pagò in buona fede (art. 1992, 2° comma C. C.) potrà far valere la propria pretesa contro eventuali precedenti possessori del titolo. In altri termini il decreto d'ammortamento di un titolo già pagato potrà, in mancanza od in vece di quest'ultimo, legittimare il ricorrente alle eventuali azioni vuoi contro il debitore che ha pagato, vuoi contro coloro che hanno riscosso, non avendone diritto.

4. — La seconda questione, che la Corte non affronta peraltro, va a mio avviso risolta al lume della soluzione ora affacciata: chi ha pagato ed è in possesso del titolo non è tenuto a far valere l'avvenuto pagamento in sede di opposizione all'ammortamento.

In senso contrario, (Angeloni, *op. cit.*, 378, 384; Ascarelli, *op. cit.*, 683), si adduce che l'obbligato che ha pagato — ed è detentore del titolo — deve elevare la relativa eccezione solo in sede di opposizione formale all'ammortamento, talchè il relativo giudizio non avrebbe più il contenuto di una lotta tra possessore e detentore, ma piuttosto tra debitore e possessore, onde il processo dovrebbe portare all'accertamento se il pagamento è stato oppure no validamente effettuato.

Che tale *thema decidendum* possa anche essere presente nel giudizio di opposizione, non mi pare che si possa negare, ma altro problema è quello di determinare se tale questione debba essere portata in sede di opposizione. Dalla sentenza della Corte di Milano si deduce che, essendo nullo il decreto di ammortamento, relativo a un titolo già pagato, bene o male, e quindi estinto, il debitore che ha pagato non dovrebbe essere tenuto ad eccepire il pagamento in sede di opposizione, dato che l'ammortamento presuppone un titolo idoneo alla circolazione, titolo che, in casi del genere, non sussiste. A ciò si oppone (v. spec. Angeloni) che per definire se il titolo sussiste ancora oppure no occorre stabilire se il pagamento è avvenuto validamente o meno, talchè in sede di opposizione appare necessaria — sempre secondo tale opinione

samente ricordata nell'art. 28 C.P.C., ove si fa cenno, peraltro, ai procedimenti in camera di consiglio, ivi comprendendo procedimenti che si svolgono avanti ad un giudice unico, come il giudice tutelare, rispetto al quale la camera di consiglio non può essere ovviamente richiamata, v. art. 738, 1° comma C. P. C. Il vero è che la lettera dell'art. 28 non abbraccia tutti i casi di competenza territoriale inderogabile, talchè forse potrà essere necessario, davanti al preciso dettato della legge, ricorrere ancora al concetto di competenza funzionale per spiegare quei casi di inderogabilità, non espressamente previsti dall'art. 28; rispetto al vecchio codice v. Chiovenda, *Principi dir. proc. civ.*, 4ª ed., 1290 nota 3.

— che il debitore impugni il decreto, restando altrimenti preclusa ogni possibilità di far valere in altra sede la circostanza estintiva dell'obbligo derivante dal titolo.

Tale soluzione mi lascia assai perplesso per più di una considerazione. Se è vero che è esatto dire che il debitore non è liberato se ha pagato male (contro la sentenza della Corte di Milano), non è altrettanto preciso dire che la detenzione in seguito al pagamento sia uguale a quella di chi ha in mano un titolo non ancora « pagato ». Per comprendere perchè in quest'ultimo caso sia necessario al detentore fare opposizione nei termini (ed anche qui con molti limiti), mentre nel primo caso ciò non è necessario, occorre avere ben presente la diversa posizione del terzo, ignoto detentore e del debitore, noto. L'ammortamento, come s'è visto già al n. 2, non costituisce un mezzo per mettere fuori causa ogni e qualsiasi soggetto che vanta un diritto sul titolo. Mediante tale procedura si tende, infatti, ad identificare il legittimo possessore, in quanto il titolo esista, sia cioè idoneo ad espletare la propria funzione di legittimazione (art. 1992, 1° comma C. C.). Quando, invece, il pagamento, bene o male, è avvenuto, il tema della contesa si sposta necessariamente dalla legittimità del possesso alla validità del pagamento. Ora la circostanza che chi ha pagato ha in mano il titolo il quale, peraltro, non è più idoneo alla circolazione, non mi sembra che possa qualificarsi come detenzione nel senso della legge. La « lotta » tra possessore e detentore ha un significato, in sede di ammortamento, in quanto il ricorrente, che ha ottenuto l'ammortamento del titolo (art. 2019, 1° comma cit.) oppure la consegna del titolo stesso (art. 2017, 3° comma), o il detentore di esso sono in grado di ottenerne il pagamento (art. 2019, 2° comma). In sede di ammortamento, quindi, va accertato chi è il legittimo possessore del titolo, mentre in una fase successiva, quando cioè colui che ottenne l'ammortamento domanda il pagamento in base al relativo decreto, può essere contestata dal debitore l'estinzione del titolo stesso, sia che questo sussista ancora materialmente oppure no (3). Il fatto che il debitore che ha pagato possa opporre quella circostanza estintiva della sua obbligazione nella fase di opposizione all'ammortamento, non toglie che l'opposizione stessa non vada confusa con quella, formale e prescritta a pena di decadenza, prevista dalle norme vigenti.

Potrebbe accadere, ad esempio, che il debitore che ha pagato non ritiri il titolo ed abbia in mano una separata quietanza, e che il detentore del ti-

(3) In proposito si veda quanto osservano Quassowski-Albrecht, *Scheckgesetz v. 14-8-1933*, 309; *Wechselgesetz v. 21-6-1933*, 462, i quali sottolineano che con il provvedimento di ammortamento si fissa chi può far valere i diritti in forza del titolo, ma non si esclude che chi risulta debitore faccia successivamente valere una ragione estintiva od impeditiva della obbligazione cartolare.

to si opponga all'ammortamento. In questa sede il debitore potrà intervenire (v. n. 2), ma se ciò non fa, non gli è affatto preclusa la possibilità di far valere la relativa eccezione quando gli venga richiesto il pagamento dal ricorrente, oppure in sede di accertamento negativo della pretesa di quest'ultimo.

Il giudicato che si forma nel processo di ammortamento si limita alle parti in causa e parti possono essere colui che rivendica il titolo ed il detentore del medesimo, detentore che è incerto. Il debitore, invece, è conosciuto e nei suoi confronti, come ho detto, una procedura per pubblici proclami sarebbe superflua; ad ogni modo la notifica allo stesso del decreto di ammortamento lo mette in mora, talchè ogni pagamento che egli compisse successivamente a quell'atto sarebbe indubbiamente invalido; l'art. 1992 cit., va, appunto, integrato con le norme le quali prevedono la notifica stessa al debitore. Se è esatto, quindi, che l'invalido pagamento non libera il debitore, non è però esatto che quest'ultimo sia tenuto, quale detentore del titolo pagato, a far valere l'avvenuto pagamento in sede di opposizione, chè in essa, come ho detto, altro è il *thema decidendum* principale: precisamente se esiste un detentore del titolo il quale abbia un diritto sul titolo, poziore a quello di chi richiede l'ammortamento. Or è certo che se il debitore che ha pagato ha un diritto sul titolo, tale diritto ha per oggetto il titolo come *res* e non come titolo di credito, quando egli ne sia detentore per averlo pagato. Altra questione è, invece, se il pagamento è stato effettuato bene o male ed essa potrà dare luogo ad un autonomo giudizio.

Il processo di ammortamento, dunque, non ha quel carattere universale ed esclusivo che ad esso si vuole attribuire; lo sta, del resto, a comprovare la stessa legge quando riconosce al detentore del titolo ammortizzato la possibilità di far valere, al di fuori dall'opposizione, le proprie ragioni contro chi ottenne l'ammortamento. In questo modo parrebbe addirittura che l'efficacia preclusiva dell'ammortamento dovesse venir meno anche nei confronti del detentore (v. per tutti l'art. 2019, 1° comma C. C.). Comunque tale norma si spieghi, essa sta a dimostrare che in sede di opposizione non debbono essere fatte valere necessariamente tutte le eventuali ragioni contro il ricorrente. A maggiore ragione ciò vale quando chi dovrebbe opporsi è detentore di un titolo che è già stato pagato. In altri termini, se il detentore del titolo ammortizzato conserva le sue eventuali ragioni nei confronti di chi ottenne l'ammortamento (4), a maggior ragione chi ha pagato — e possiede il titolo — è in grado di far valere tale circostanza al di fuori del processo di ammortamento.

Il punto essenziale per la risoluzione della de-

(4) In proposito cfr. Valeri, *Cambiale*, II, 287; Mosca, *Cambiale*, II, 720; Angeloni, *Cambiale*, 388.

licata questione, sta, ripeto, in ciò che il processo di ammortamento non contiene in sé anche un'azione di condanna contro il debitore, talchè quest'ultimo sarebbe necessitato a difendersi nella fase di opposizione al relativo decreto. Il « pubblico proclama » la *provocatio ad agendum*, come ho detto, non si rivolge a lui ed anche la notificazione ad esso del provvedimento del giudice è fatta ad altri scopi. Ne consegue che se il ricorrente vuole ottenere anche la condanna contro il debitore egli deve promuovere un regolare giudizio contro quest'ultimo, giudizio che potrà, per ragioni di opportunità, essere in qualche caso abbi-

(5) Quando il presente scritto era già stato composto, è apparsa sulla *Giur. it.*, 1947, I, 2, 497, una pregevole nota dell'Oppo, nella quale sono affrontate e risolte alcune questioni, trattate anche nel testo. Così l'Oppo (op. cit., 498) è contrario ad estendere il diritto di opposizione all'ammortamento al non detentore (v. sopra n. 2), e porta ulteriori validi argomenti a favore dell'ammissibilità dell'ammortamento di un titolo già pagato (op. cit. 499 s.) ed alla possibilità che chi ha pagato faccia valere tale circostanza anche al di fuori dell'opposizione all'ammortamento medesimo. A tal proposito l'Oppo conferma, se non vado errato, il risultato cui pure io sono giunto, sottolineando che l'ammortamento restituisce la legittimazione, ma non attribuisce la titolarità dei diritti cambiari, con la conseguenza che il debitore che ha pagato può eccepire il pagamento anche indipendentemente dalla formale opposizione all'ammortamento. A mio avviso, peraltro, l'affermazione, esatissima, dell'Oppo va completata nel senso indicato nel testo, e cioè che il processo di ammortamento, tendendo alla ricostituzione della legittimazione attraverso ad un meccanismo di semplificazione della fattispecie — come è, appunto, la *provocatio ad agendum* —, non accumula in sé un processo di condanna, almeno secondo il diritto positivo, chè in astratto nulla impedirebbe che in sede di ricostituzione della legittimazione venga instaurato il contraddittorio tra tutti gli obbligati cartolarmente, anche al fine di ottenere la condanna. Ricordo, a tale proposito, che pure rispetto all'art. 331 C. Co. 1882 si rite-

nato all'eventuale opposizione, promossa dal detentore del titolo (nell'ipotesi in cui quest'ultimo non fosse più nelle mani di chi lo ha pagato). Mi pare che il Mossa (*Cambiale*, II, 716) non abbia tenuto presente tutto ciò, quando afferma che se il ricorrente chiede anche il pagamento, il debitore è tenuto a proporre ogni difesa contro la pretesa avversaria. Ciò sembra in contrasto con quanto il Mossa stesso afferma altrove (*Cambiale*, II, 713 s.) e che è stato già sopra oggetto di critica; il vero è che bisogna preliminarmente fissare con precisione i limiti del processo di ammortamento. Cosa che non sempre è fatta con la dovuta cautela (5).

neva che il processo di ammortamento tendesse solo alla dichiarazione di inefficacia del titolo o non già anche alla condanna (Bonelli, *Cambiale*, 701), per quanto la legge richiedesse l'instaurazione del contraddittorio degli obbligati e pur non escludendosi la possibilità di un cumulo delle due azioni quando il giudice adito per l'ammortamento fosse competente per valore anche rispetto alla condanna. Pure dopo la composizione del presente scritto è apparsa una nota adesiva del Nappi alla citata sentenza della Corte di Milano, *Monit. Trib.*, 1947, 353, ma gli argomenti in essa addotti non mi pare valgano a scuotere le conclusioni raggiunte dall'Oppo e da me. Così pure mi sembra, che il Nappi non abbia inteso rettamente il pensiero dell'Angeloni, *Cambiale*, 1ª ed., n. 304, il quale si riferiva ad un'ipotesi, diversa da quella decisa dal Trib. Napoli, 13-8-1945, in *Monitore Trib.*, 1947, 279. Contro la tesi dell'Angeloni e del Trib. Napoli, invece, possono essere validamente opposti gli argomenti addotti dall'Oppo e da me, argomenti che attengono più propriamente alla struttura ed alla funzione del processo di ammortamento, funzione che l'Angeloni ravvisa non solo e non tanto, direi, nella dichiarazione di inefficacia del titolo smarrito o distrutto e nella creazione di un nuovo strumento di legittimazione, ma in ciò che l'ammortamento autorizza chi lo ha provocato a chiedere il pagamento del titolo dichiarato inefficace. Ma con ciò si confonde, a mio avviso, la funzione dell'ammortamento con quella dell'azione di condanna che non è necessariamente collegata al primo.